

LE COPERTURE ASSICURATIVE INDISPENSABILI AI PROFESSIONISTI TECNICI PER DORMIRE SONNI TRANQUILLI



Cristina Marsetti – Francesco Nastasi
Ingegneri e
esperti in coperture assicurative per professionisti tecnici
info@allins.it

Cristina Marsetti

- Laureata al Politecnico di Milano nel 1994
- Attività di Progettista, DL, CSP-CSE e CTU fino al 2015
- Intermediaria assicurativa dal 2009 e Broker assicurativo dal 2018
- Dal 2015 attività esclusiva di consulente assicurativo



L'avvio della mia attività assicurativa è stato determinato dalla preoccupazione in merito all'effettiva *idoneità* ed efficacia della mia polizza RC professionale rispetto alle grandi responsabilità che mi assumevo ogni giorno come professionista.

Non ero difatti riuscita ad ottenere dagli *assicuratori* risposte esaustive ai miei dubbi, scaturiti sia dalla lettura delle condizioni di polizza, sia dal fatto che qualunque sinistro di Colleghi/amici non era risultato in copertura.

Ho sentito pertanto la necessità di approfondire personalmente la materia, appassionandomi al punto di dedicarmi completamente.

Preso atto che il *mondo assicurativo* fa di tutto per vendere le polizze e non risarcire i sinistri, a un certo punto è diventata una sfida e a gennaio del 2015 ho costituito Allins con l'obiettivo di ottenere delle coperture assicurative *senza fregature* per noi professionisti tecnici.

IMPOSSIBILE!

Mi precisi PER ISCRITTO che significa che devo aver fatto il corso?

Sei scorretto. La posta è alta. Ho enormi responsabilità ... e se poi salta fuori che non sono coperta?

POLIZZA

ESTENSIONE D.Lgs.81/08
L'assicurazione è estesa, alle attività del D. Lgs. 81/08

solo a condizione che siano svolte in conformità a quanto previsto da leggi e regolamenti in materia.

Tutte le polizze avevano l'estensione alla sicurezza scritta così

Probabilmente molti di voi hanno una polizza con l'estensione alla sicurezza scritta così

SEI IN PERICOLO !
Prevenire è meglio che curare: verifica SUBITO la concreta copertura della tua RC professionale. [Clicca qui](#) per farci fare il check-up

Un amico strutturista ha causato un danno di 200.000 euro per non aver inserito correttamente i dati nel programma di calcolo.

Anche nella mia polizza era così e tutte le polizze coprivano i danni alle opere solo in caso di rovina totale

Probabilmente molti di voi hanno una polizza che copre i danni alle opere solo in caso di rovina (e gravi difetti)

**DEVI SAPER FARE L'INGEGNERE !
NESSUNA ASSICURAZIONE TI COPRE RISPETTO AI DANNI ALLE OPERE CHE PROGETTI !**

SEI IN PERICOLO !
Verifica SUBITO la concreta copertura della tua RC professionale. [Clicca qui](#) per farci fare il check-up



Da PROGETTISTA DI CASE



**A PROGETTISTA DI
COPERTURE ASSICURATIVE**

CASI CONCRETI DI SINISTRI

"Nel settore bancario e assicurativo l'unica cosa che viene venduta è la fiducia."

(Patrick Dixon)

MAREGGIATA di RAPALLO del 2018



Caso descritto in dettaglio nel seminario «l'ABC delle assicurazioni»

Uno dei metodi delle assicurazioni per non coprire i sinistri

Onde alte oltre dieci metri fecero crollare trecento metri della diga a protezione del porto di Rapallo progettata da uno studio di Genova che ha ricevuto una richiesta di risarcimento di oltre 10 mil. La loro polizza ha un massimale di 5 mil che mai avrebbero pensato potesse essere insufficiente.

Risposta dell'assicurazione alla richiesta dell'assicurato di sapere se il sinistro era coperto:

«Non si ravvedono responsabilità in capo all'assicurato perché la mareggiata è stata un evento eccezionale».

Tale risposta induce l'assicurato, citato in giudizio, a farsi difendere dal suo avvocato di fiducia, pagandolo di tasca propria.

DANNI PATRIMONIALI

i più ingenti e frequenti, spesso non coperti dalle polizze



Un geologo ha ricevuto una richiesta di risarcimento di 150.000 € da un Comune. Il motivo è stata l'omessa rilevazione di un ammasso roccioso nella sua relazione geologica, un errore che ha impedito la realizzazione di un parcheggio sotterraneo nei tempi previsti.

Quando il professionista ha attivato la sua polizza con GENERALI, la compagnia ha rigettato il sinistro. La motivazione è stata che i danni patrimoniali lamentati (principalmente penali contrattuali per il ritardo nella realizzazione dell'opera) non erano coperti dalla polizza.

Il geologo ha pertanto contestato al suo intermediario di avergli venduto la polizza senza evidenziargli tale gravissima esclusione. L'assicuratore si è giustificato affermando di aver agito in quel modo per far spendere meno al cliente, il quale fatturava oltre 300.000 €.

INFORTUNIO in CANTIERE



A volte le cose non vanno come ci aspetteremmo

Un muratore, per accedere a un cantiere interno a un'azienda, ha fatto un percorso diverso da quello stabilito dal CSP ed è stato investito da un carrello elevatore, rimanendo invalido.

Nonostante la piena responsabilità dell'accaduto fosse imputabile esclusivamente al muratore, questi ha ottenuto un indennizzo di 1.500.000 € erogato dalle compagnie assicurative delle numerose parti coinvolte nel sinistro.

Tali compagnie hanno successivamente proceduto alla disdetta dei contratti dei rispettivi assicurati, i quali non trovavano più chi li assicurasse.

Ad ogni soggetto coinvolto è anche stato contestato il reato di lesioni colpose.

FOGNATURA REALIZZATA con PENDENZA CONTRARIA



Caso descritto in dettaglio nel seminario «AIUTO AIUTO un sinistro»

Chiara dimostrazione del fatto che è molto meglio affidarsi a professionisti esperti

Un ingegnere è stato ritenuto responsabile al 10% per il fatto che la fognatura di una lottizzazione è stata realizzata con pendenza contraria.

La causa, durata otto anni, ha permesso all'impresa di far sparire tutti i propri averi. Di conseguenza, l'ingegnere è stato condannato a farsi carico anche del restante 90% della responsabilità dell'impresa, per un importo totale di 372.000 €. A questa cifra si sono aggiunti gli interessi e le spese legali, comprese quelle del danneggiato e dell'architetto che l'avvocato dell'ingegnere aveva, ingiustamente, coinvolto nella causa.

L'assicurazione non ha funzionato per un errore di forma dell'avvocato e all'ingegnere è stata messa all'asta la casa.

Partecipando al seminario «AIUTO, AIUTO un sinistro», scoprirete gli errori commessi dall'avvocato e cosa avrebbe dovuto fare per salvare la casa del suo cliente.

PIANO di ACCUMULO



Investimento o perdita di sicura?

A un ingegnere è stato proposto un piano di accumulo con la raccomandazione - verbale - di non interromperlo nei primi 3 anni e con la garanzia - verbale - di un rendimento del 5%.

Quando dopo 8 anni l'ingegnere ha avuto bisogno dei soldi ha scoperto che gli restituivano poco più della metà di ciò che aveva versato.

Il venditore della polizza non gli aveva difatti detto che il 20% del versamento era a copertura del «caso morte» e che la polizza prevedeva penali - pesanti - in caso di recesso prima dei 20 anni previsti.

POLIZZA INFORTUNI



Meglio avere 2 assicurazioni ...

Una signora è stata convinta dall'addetta alla vendita delle polizze della banca a stipulare una seconda polizza infortuni, oltre a quella che già aveva.

Quando si è rotta una gamba ciascuna compagnia le ha detto che toccava all'altra risarcirla.

POLIZZA CASA



... il solito cavillo

In polizza era scritto, piccolo piccolo, che le inferriate delle finestre dovevano lasciare un vuoto inferiore a 11 cm affinché il sinistro da furto fosse risarcito.

....anche se i ladri sono entrati scassinando la serratura della porta.

POLIZZA VIAGGIO



L'estensione alla perdita della coincidenza era operativa solo se la compagnia non offriva una soluzione alternativa e se la polizza veniva venduta insieme al viaggio.

"Nel settore bancario e assicurativo l'unica cosa che viene venduta è la fiducia."

(Patrick Dixon)

Certo, la nostra assicurazione copre la caduta dall'alto!

... MA NON L'IMPATTO CON IL SUOLO



Anche tu pensi che le assicurazioni non funzionino mai e trovino sempre il cavillo per non pagare



CONTRATTO
 Θωεερετ κτηφδς ιοπρ
 Νδρτυφω
 ζδς νλκτρ, λδτ:
 - Νπγδτραφ|βχγ
 - Γτερδψαυ ουταρεδ
 - Γφχπαατουρα βτδρ
Firma
Horvillone

... avrei dovuto leggere meglio il contratto
 ... **CHE HO FIRMATO IO...**

Anche tu pensi che la **S**-copertura assicurativa sia colpa dell'infortunato che non ha letto bene la polizza, che ha firmato lui, più volte ?

RAGIONIAMO
 Se un professionista progetta un impianto di riscaldamento che risulta sottodimensionato, di chi è la colpa ?

Del professionista, E' OVVIO!

... è colpa del mio cliente se l'impianto è sottodimensionato

Ho sotto-dimensionato l'impianto di riscaldamento, sono coperto, vero ?

NO, perché la polizza non copre i danni alle opere progettate.
 Dovevi leggere meglio la polizza, prima di firmarla.
 ... hai addirittura firmato di aver letto bene alcuni articoli (clausole vessatorie)

INTERMEDIARIO

Il mondo assicurativo non vuole assolutamente che si sappia che



CHI VENDE POLIZZE È UN PROFESSIONISTA



Per le compagnie di assicurazione e per gli intermediari, è **MOLTO MEGLIO**, che chi compera le polizze pensi che è colpa sua se non funzionano e non di chi gliel'ha venduta

Se una richiesta di risarcimento viene respinta a causa di un **LIMITE DI COPERTURA** che non è stato comunicato per iscritto al cliente al momento della proposta, la responsabilità è sull'intermediario che ha venduto la polizza (Art. 58 del Reg. IVASS n. 40/2018 sulle regole di comportamento)



E' necessario passare dalla "cultura della polizza": compro una polizza e quindi penso di essere protetto (niente di più lontano dalla realtà), alla cultura della

COPERTURA ASSICURATIVA

CONVENZIONE Willis/*asige* 
inARCASSA



Clicca qui per leggere il **REPORT** dei sinistri


Richiesta di indennizzo	Indennizzo pagato	Spese legali pagate
258 mil €	3.5 mil € (1,35 %)	0,9 mil €

**La polizza è l'analogo del cavo d'acciaio
nel «SISTEMA anticaduta»**





**Considerazioni
perplessità,
dubbi,
domande**





INDICE

- 1) Casi concreti di sinistri
- 2) La Polizza di Responsabilità Civile: obbligo oppure opportunità ?
- 3) **Concetti chiave sulle assicurazioni approfonditi in altri incontri**
- 4) La polizza di responsabilità Civile Professionale
- 5) La **FONDAMENTALE** polizza di tutela legale
- 6) **LA SOLUZIONE** per dormire sonni tranquilli

INDICAZIONI OPERATIVE

CONSIGLIO,
cosa faccio io

CAPITOLO,
SINTESI

Sondaggio



Inserisci le domande nella chat.
Risposte alla fine di ogni capitolo



Clicca qui per vedere il video
esplicativo dell'argomento trattato

Verifica cosa prevede la tua assicurazione.
Per dubbi scrivi a info@allins.it

VERIFICA



Alla fine ci sarà un dibattito

La COPERTURA ASSICURATIVA della responsabilità professionale

OBBLIGO, oppure OPPORTUNITA' ?



DPR n. 137/2012
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

Art.5

Obbligo di assicurazione

Il professionista è tenuto a stipulare
anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai
consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti
idonea assicurazione per i danni derivanti al
cliente dall'esercizio dell'attività professionale



10%
NON ASSICURATO

30%
HA SCELTO LA PIU' ECONOMICA
per avere un pezzo di carta da esibire a chi glielo
chiedesse

... tanto le
assicurazioni non
funzionano mai...

... in tanti anni di
attività non mi è
mai stato contestato
niente

Sono
infallibile!

Non ho
responsabilità



- 1** La libera professione è sempre più complessa e carica di responsabilità
 - Leggi e regolamenti sono sempre più numerosi e di difficile interpretazione
 - Ai professionisti sono oggi attribuiti anche ruoli di certificazione e asseverazione un tempo di esclusiva competenza della Pubblica Amministrazione
- 2** Il professionista è diventato il primo responsabile, quando non il solo, anche per quei danni storicamente attribuiti alle imprese esecutrici
- 3** Il committente è sempre più esigente e consapevole dei propri diritti
- 4** Il committente contesta la prestazione per non pagare il professionista
- 5** Gli avvocati, sempre, *citano in giudizio* tutti coloro che potrebbero risarcire il proprio cliente

**E POTRESTI ANCHE DOVER RISARCIRE UN DANNO
DI CUI NON SEI RESPONSABILE ...**

... è un'ingiustizia però ...

Art. 2055 CC
RESPONSABILITA' SOLIDALE

Esempio:
In un immobile viene rilevata una carenza di requisiti acustici passivi. Il Giudice riconosce un danno di 1.000.000€ e individua 3 responsabili:

IMPRESA	→	30% ≡ 300.000 €	→	
D.L.	→	50% ≡ 500.000 €	→	500.000 + 215.000 ≡ 715.000 €
Progettista acustico	→	20% ≡ 200.000 €	→	200.000 + 85.000 ≡ 285.000 €

La condanna in solido

CONCETTI CHIAVE SULLE ASSICURAZIONI

approfonditi in altri incontri

RICORDA !



1



E' un'AZIENDA
(non una ONLUS)

**Come fanno le assicurazioni a
MASSIMIZZARE il PROFITTO**

MINIMIZZARE i COSTI
Non risarciscono i sinistri

**MASSIMIZZARE
gli INCASSI**
Propongono polizze DICENDO
che coprono tutto, nascondendo
i LIMITI DI COPERTURA

**Certo, la nostra
assicurazione copre
la caduta dall'alto!**


**... MA NON
L'IMPATTO
CON IL SUOLO**

**IL MOMENTO
DELLA VERITA':
la richiesta di
risarcimento**



**IL MOMENTO DELLA
VERITA':
la richiesta di
risarcimento**





CHI VENDE POLIZZE (intermediario)

- E' un **LIBERO PROFESSIONISTA**, esattamente come gli ingegneri.
- Ha precisi obblighi e responsabilità, come gli ingegneri.
- Ha un «ordine», come gli ingegneri, l'IVASS
- E' obbligato ad avere una polizza RC professionale, come gli ingegneri

Se una richiesta di risarcimento viene respinta per un LIMITE DI COPERTURA non comunicato PER ISCRITTO, al momento della proposta della polizza, la colpa è di chi ha venduto la polizza (Art.58 reg. IVASS n.40/2018 – regole di comportamento degli intermediari)



Mi dai la dichiarazione dei
LIMITI di COPERTURA ?

**.... se glieli
 comunico, di sicuro
 disdetta la polizza**

**E' tutto CHIARAMENTE scritto
 nella polizza**

Te l'ho già data

**Sono scritti nel
 Documento Informativo
 Precontrattuale (DIP) e nel
 DIP aggiuntivo**

SEI IN PERICOLO !
 Verifica SUBITO la concreta
 copertura della tua RC professionale.
[Clicca qui](#) per farci fare il check-up

INTERMEDIARIO

Se pago di più per
 aggiungere la responsabilità
 solidale posso stare
 tranquillo?

Certo!
 Leggi il DIP

**Documento Informativo Precontrattuale
 aggiuntivo di Zurich**

* **Responsabilità in solido:** In relazione ai rischi e ai danni coperti, l'assicurazione si estende all'obbligazione gravante in capo all'assicurato ex art. 1292 c.c. (responsabilità solidale) fatto salvo il diritto di regresso di Zurich nei confronti dei soggetti individuati quali coresponsabili e/o coobbligati con l'assicurato.

Condizioni di polizza

Responsabilità in solido - estensione
 A parziale deroga di quanto indicato all'art 26 "Responsabilità in solido" della sezione "Esclusioni per la responsabilità civile professionale", in relazione ai rischi e ai danni coperti, l'assicurazione - ancorché nei limiti del massimale di Polizza - si estende all'obbligazione gravante in capo all'Assicurato ex art. 1292 c.c. (responsabilità solidale) fatto salvo il diritto di regresso della Compagnia nei confronti dei soggetti individuati quali coresponsabili e/o coobbligati con l'Assicurato.
 La presente estensione di garanzia si intende prestata esclusivamente nei confronti di altri professionisti coinvolti nell'attività assicurata e con esclusione delle imprese di costruzione e di altri soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività di esecuzione / realizzazione / costruzione / erezione / fabbricazione / installazione / assemblaggio / montaggio / smontaggio / processo manifatturiero o manutenzione delle opere progettate e/o dirette.

ZURICH

Un intermediario che lavora con SCIENZA dovrebbe sapere che è importante coprire la condanna in solido nei confronti delle imprese e pertanto se lavora con COSCIENZA non dovrebbe proporre ai tecnici la polizza di ZURICH, invece ...

Se pago di più per aggiungere la responsabilità solidale posso stare tranquillo?

Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo

Le garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti dei Massimali indicati in Polizza. Sono previste le seguenti **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**:
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
 - Responsabilità solidale: per quanto dovuto solidalmente dall'Assicurato a terzi, se la solidarietà è accertata in sede giudiziaria.

CONDIZIONI DI POLIZZA

Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art 1.6 Responsabilità solidale
Che cosa è assicurato
 A parziale deroga dell'articolo Pluralità di assicurati - Massimo risarcimento, se l'Assicurato risulta responsabile in solido con soggetti che esercitano la medesima attività garantite con il presente contratto, l'assicurazione opera per quanto dovuto

Un intermediario che lavora con SCIENZA dovrebbe sapere che è importante coprire la condanna in solido nei confronti delle imprese e pertanto se lavora con COSCIENZA non dovrebbe proporre ai tecnici la polizza di GENERALI, invece ...

L'intermediario che lavora con SCIENZA deve sapere che per i tecnici è fondamentale che la polizza copra la condanna in solido nei confronti delle imprese

L'intermediario che lavora con COSCIENZA non dovrebbe nemmeno proporre una polizza che NON copre la condanna in solido nei confronti delle imprese

Art.58 Reg. IVASS n.40/2018

L'intermediario comunica all'assicurando *in forma chiara e comprensibile ... per consentirgli di prendere una decisione informata*

DICHIARAZIONE LIMITI DI COPERTURA della POLIZZA (Polizza a rischi nominati)

LA POLIZZA NON COPRE:

1. Tutto ciò che non è indicato
2. La condanna in solido è operativa solo rispetto agli altri professionisti → è meglio non comprarla
3. I danni alle opere
4. Gli errori che hai commesso prima di 2 anni fa
5. Le richieste danni conseguenti a circostanze note
6.

Firma intermediario **Firma assicurato**

La NOSTRA DICHIARAZIONE dei LIMITI DI COPERTURA

1. è di tipo **All Risk**, cioè "l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato con colpa anche grave" (Copertura Assicurativa - art. 1.), tranne ciò che è espressamente escluso (Esclusioni - art. 2) che raccomandando pertanto di leggere con attenzione. In particolare, Ti evidenzio che la polizza esclude:
- le richieste di Risarcimento conseguenti a **CIRCOSTANZE PREGRESSE** (Esclusioni - art. 2a);
 - i danni inerenti alle opere per gli ambiti indicati (Esclusioni - art. 2b) e precisamente:
 - IMPIANTI NUCLEARI e/o di trasformazione dell'atomo,
 - OFFSHORE
 - AEROPORTI - esclusi uffici amministrativi e spazi per passeggeri
 - IMPIANTI CHIMICI, PETROLCHIMICI E DI TRASPORTO DEL GAS
 - VEICOLI A MOTORI, NATANTI E AEREI
 - l'attività di **AMMINISTRATORE CONDOMINIALE** (Esclusioni - art. 2c)
 - le **ASSEVERAZIONI** ai sensi del D.L. 34/2020 e s.m.i. ad creazione dei borse edili "minori" purché non sia stata sottoscritta una polizza con il presente assicuratore (Esclusioni - art. 2d)
 - le Richieste di Risarcimento derivanti o conseguenti da contatto e/o inalazione di **MUFFA TOSSICA ED AMIANTO** (Esclusioni - art. 2g)
 - le Richieste di Risarcimento correlate a **BONIFICHE** (Esclusioni - art. 2f)
 - le Richieste di risarcimento relative ad attività di consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a fabbricare, costruire, erigere o installare
 - le richieste di risarcimento trattate e negli **STATI UNITI, CANADA**, o altri territori che ricadono sotto la giurisdizione di Canada e Stati Uniti, Cuba, Iran, Sudan, Myanmar, Corea del Nord, Siria, Crimea, Zimbabwe, Bielorussia (Esclusioni - art. 2n)
 - le Richieste di risarcimento per danni attribuibili alle **SOSTANZE DENOMINATE "PFAS"** (perfluorurate e polifluorurate, alchilici perfluorurati e polifluorurati) (Esclusioni - art. 2h)
 - le prestazioni relative alla realizzazione di impianti, strumentazioni in campo clinico che abbiano implicazioni sulla salute delle persone
 - mancato raggiungimento del Risparmio Energetico garantito e contrattualizzato con il Committente
2. presenta i seguenti **SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO**:
- danni relativi a **INQUINAMENTO acridestale** (Garanzia Compense e Precauzioni - art. 3, 1): 75.000 €
 - **SPESE DI SALVATAGGIO** (Garanzia Compense e Precauzioni - art. 3-4): 150.000 €

SENTENZE DI CONDANNA INTERMEDIARI

**Cassazione
n. 8412/2015**
«E' dovere primario dell'assicuratore e dei suoi intermediari il proporre polizze assicurative **realmente utili** per le esigenze dell'assicurato. Tali doveri scaturiscono dagli artt.1175-1337-1375 CC e la loro violazione costituisce una condotta negligente ai sensi dell'art. 1176CC.»

**Cassazione
n.22437/2018**
...gli obblighi informativi sul contenuto delle polizze devono essere assolti dall'impresa assicurativa o dai suoi intermediari in modo trasparente e mirato alla tutela effettiva del contraente, nell'ottica di far conseguire all'assicurato una copertura assicurativa il più possibile aderente alle sue esigenze. ...La violazione di tali obblighi, apre al rimedio risarcitorio, per far conseguire al contraente pregiudicato un effettivo ristoro del danno patito commisurabile all'entità delle utilità che avrebbe potuto ottenere in base al contratto correttamente concluso

**Sentenza Tribunale
Vicenza 20/02/2014**
«Non può essere addebitato a colpa del cliente il fatto di non aver letto attentamente ogni clausola della polizza, visto che per comune esperienza di qualunque cittadino che non sia un esperto del ramo assicurativo, le polizze assicurative sono complesse, di difficile lettura e faticoso coordinamento delle varie clausole fra di loro, ed è proprio per questo che il cliente si affida ad un agente assicurativo di propria fiducia ...»



PREVENIRE è MEGLIO CHE CURARE

Per ottenere il mio guadagno (vendita/rinnovo della polizza), devo nascondere i limiti di copertura della polizza

SEI IN PERICOLO !
 Verifica SUBITO la concreta copertura della tua RC professionale.
[Clicca qui](#) per farci fare il check-up

INTERMEDIARIO



Se chi ti ha venduto le polizze professionali (Responsabilità Civile e tutela legale) non ti vuole indicare i limiti di copertura

DISDETTALE subito

E' sufficiente scrivere una mail a chi ti ha venduto le polizze

SVANTAGGI: Nessuno.

Potrai rinnovare la polizza che hai disdettato con il medesimo intermediario

VANTAGGI:

1. a scadenza sarai libero di fare ciò che vorrai.
2. otterrai dal tuo intermediario l'attenzione che meriti per verificare che la tua polizza sia adeguata alle tue esigenze
3. potresti ottenere uno sconto per il rinnovo/sostituzione della tua polizza

**EVITA una SITUAZIONE COMPLICATA e
IMBARAZZANTE**

**NON COMPERARE
le polizze PROFESSIONALI
(Responsabilità Civile e tutela legale)
da un AMICO, oppure
da un PARENTE**



2

**Se la polizza
non funziona
devi risarcire i
anni con
il tuo
patrimonio.
Quindi c'è in
gioco
la tua serenità e
quella della tua
famiglia**



3

**Se l'assicurazione
RC professionale
RIGETTA il sinistro**

**te la troverai
CONTRO
in tribunale**

**e dovrai perdere
un mucchio
di tempo**

**e dovrai mettere mano
al portafoglio**



4

**I primi soldi che devi
spendere sono quelli
per pagare l'avvocato**


**La tutela legale ti
permette di avere
il miglior avvocato,
senza preoccuparti
di quanto costa**



**Considerazioni
perplexità,
dubbi,
domande**



La Polizza di Responsabilità Civile Professionale



L'RC PROFESSIONALE

**Paga al posto tuo
i DANNI**

**che potresti dover pagare
perché hai commesso un ERRORE
nello svolgimento
dell'ATTIVITÀ PROFESSIONALE**

Polizza A RISCHI NOMINATI

RESPONSABILITÀ PROFESSIONISTA

- Progettista, DL, Collaudatore
- Danni alle opere progettate e dirette solo in caso di rovina totale e gravi difetti
- Danni corporali e materiali
- Solo le opere indicate

Polizza ALL RISK

RESPONSABILITÀ PROFESSIONISTA

- Fatti noti
- Azioni dolose
- Retroattività
- Muffa tossica e amianto
- Stati Uniti e Canada
- Obblighi assunti volontariamente



**Polizze ALL RISK
e polizze a RISCHI NOMINATI**

Polizza A RISCHI NOMINATI



VERIFICA
se la tua Polizza è all risk o a rischi nominati
Per eventuali dubbi scrivi a info@allins.it

Polizza ALL RISK



OPERATIVITA' TEMPORALE

In caso di sinistro si possono individuare
3 momenti:

- 1) momento in cui l'Assicurato ha compiuto l'atto colposo (errore, omissione, infrazione di obblighi ecc.)**
- 2) momento in cui si è evidenziato il danno**
- 3) momento in cui viene presentata la richiesta di risarcimento all'Assicurato**

... occorre tenere presente che ...

- può passare molto tempo tra un momento e l'altro
- la data dei momenti non è sempre definita



CLAIMS MADE

(conta il momento della richiesta di risarcimento)



- 1) Ogni obbligo dei Assicuratori cessa allo scadere della polizza
- 2) E' fondamentale una retroattività adeguata alle proprie esigenze



VERIFICA
La retroattività della tua polizza
Per dubbi scrivi a info@allins.it



QUANDO è operativa la polizza

VANTAGGIO

Qualunque errore commesso nel passato è coperto dalla NUOVA polizza



CRITICITA'

Se l'assicurazione non venisse rinnovata, rimarrai completamente scoperto



OGGETTO dell'ASSICURAZIONE (polizza a rischi nominati)



VERIFICA
se la tua Polizza è a rischi nominati
Per eventuali dubbi scrivi a
info@allins.it

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile di danni involontariamente cagionati a terzi per **morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose** in conseguenza di un comportamento colposo posto in essere nello svolgimento delle **attività di progettazione, direzione lavori, collaudo.**

La garanzia è prestata relativamente a **costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative, impianti interni a stabilimenti o costruzioni civili il cui valore non superi € 2.500.000 (duemilacinquecento/00).**

IL PROBLEMA INTERPRETABILITÀ

Mi precisi **PER ISCRITTO** che significa che devo aver fatto il corso?

POLIZZA

ESTENSIONE D.Lgs.81/08
L'assicurazione è estesa, alle attività del D. Lgs. 81/08

solo a condizione che siano svolte in conformità a quanto previsto da leggi e regolamenti in materia.



VERIFICA
come è coperta la sicurezza nella tua polizza
Per eventuali dubbi scrivi a info@allins.it

IMPOSSIBILE !



Un esempio su cui meditare ...

L'estensione terremoto della polizza Unipol in convenzione Inarcassa

**Garanzia MANCATA APPLICAZIONE delle normative speciali in zone sismiche
(operante solo nell'ipotesi in cui venga scelto il massimale di 2.750.000 €)**

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera g) dell'art. C.3... si precisa che la garanzia comprende i **danni materiali e diretti** manifestatisi in occasione di terremoto derivanti unicamente dalla **mancata applicazione** delle normative antisismiche

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere **non oltre due anni prima della data di effetto della presente polizza**.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di una **franchigia di € 50.000** per ogni opera progettata che ha subito danni e fino alla concorrenza di un **massimale di € 750.000**.

Relativamente alle opere private la garanzia è prestata all'interno del suddetto massimale, ma con un sottolimito di **350.000 €**.

.... **non rientrano in alcun modo nella presente garanzia, i danni derivanti da applicazione errata e/o incompleta delle norme speciali antisismiche**

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (polizza all risk)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato entro il limite del Massimale indicato nel certificato di polizza di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per un Errore professionale (lieve o grave) involontariamente commesso nello svolgimento dell'Attività professionale.



VERIFICA
se la tua Polizza è all risk
Per eventuali dubbi scrivi a
info@allins.it

**TRANNE CIO' CHE E'
INDICATO NELLE
ESCLUSIONI**

ESCLUSIONE
impianti di produzione energia
 (ad eccezione di impianti di riscaldamento/condizionamento)

ESCLUSIONE
(iv) navale, aerospaziale, chimico, facciate

ESCLUSIONE
finanziamenti
(detrazioni fiscali, incentivi)

DEFINIZIONE
Perdite Patrimoniali
 Non rientrano nella definizione di “Perdite Patrimoniali” e sono esclusi dalla copertura assicurativa:
 (7) i danni all’integrità fisica, psicologica e morale, infortuni, malattie, i danni esistenziali, morali e biologici.


Art. 2
Oggetto della copertura
 Danni a cose e/o Danni alle persone direttamente derivanti da Errore professionale commesso dall'Assicurato.






Se ho una polizza all risk, posso stare tranquillo ?

Considerazioni perplessità, dubbi, domande



**COFFEE
BREAK**



... ricordati **SEMPRE** che:




**L'OBIETTIVO è
produrre profitto**



**E' un'AZIENDA
(non una ONLUS)**

**L'esclusione più pericolosa,
presente in tutte le polizze**



**Sai che DEVI
segnalare qualsiasi
circostanza
non appena ne vieni a
conoscenza**



SONDAGGIO



**IL TUO ASSICURATORE TI HA SPIEGATO COS'È
IN CONCRETO UNA CIRCOSTANZA?**

- SI
- NO

... cos'è IN CONCRETO una *circostanza*?

Qualunque atto o fatto conosciuto da cui possa derivare una richiesta di risarcimento come ad esempio:


- * **Infortuni**, anche se risolti (Possibile rivalsa di altre compagnie)
- * **Conoscenza di problemi del proprio cliente con altri professionisti o imprese**
- * **Procedimenti penali**
- * **Procedimenti di verifica del GSE**
- * **Riserve dell'impresa nei SAL**

* **Cliente che non vuole saldare la parcella**

... anche senza prova scritta



COS'È UNA CIRCOSTANZA?



In prima sottoscrizione



Se il potenziale cliente **non** segnala circostanze **INCASSO** il premio, ma **NON PAGHERO** l'eventuale sinistro


POLIZZA

Esclusioni:

-
-
- **Richieste di risarcimento conseguenti a circostanze conosciute**



Perché



E' SCRITTO NEI CONTRATTI



**NUOVA
ASSICURAZIONE**

**VECCHIA
ASSICURAZIONE**

In corso di contratto



LA DEEMING CLAUSE

Clausola **FONDAMENTALE** prevista (non sempre) nell'articolo «obblighi dell'assicurato in caso di sinistro»

Tiene in copertura anche le richieste di risarcimento pervenute DOPO LA SCADENZA DELLA POLIZZA che siano conseguenti a "circostanze" denunciate in vigenza della polizza



VERIFICA
se è prevista nella tua Polizza
Per eventuali dubbi scrivi a info@allins.it





ESEMPIO

**In condominio c'è stato un
cedimento strutturale di un balcone**



**E l'amministratore ha convocato
TUTTI
ad un incontro,
per constatare il cedimento.**

**CASO
REALE**

**Chi è stato informato
dall'amministratore condominiale del rumore
e
non ha riconosciuto la circostanza come una situazione
da segnalare**



**Se CAMBIA assicurazione
NON SARÀ ASSICURATO
in caso di richiesta di risarcimento
NÉ DAL VECCHIO ASSICURATORE
NÉ DAL NUOVO**

**Se rinnova la medesima assicurazione
potrà essergli contestata la mancata, tempestiva,
segnalazione**



Art. A.2 - Calcolo del Premio

Gli Assicuratori si impegnano a rispettare I seguenti obblighi:

1)Maggiorazione articolata secondo I seguenti scaglioni:

1.1)Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti e/o riserve di importo pari o inferiore ad euro 10.000 (diecimila/00), premio aumentato + 20% ;

1.2)Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti e/o riserve di importo superiore a euro 10.000 (diecimila) e fino a euro 50.000 (cinquantamila), premio aumentato + 50% ;

1.3)Per I sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti e/o riserve di importo superiore a euro 50.000 (cinquantamila) e fino a euro 100.000 (centomila), premio aumentato +75%;

1.4)Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti e/o riserve di importo superiore a euro 100.000 (centomila) è subordinata ad un aumento premio che sarà quantificato in sede di richiesta da parte della Compagnia.

CASI IN CUI BISOGNREBBE FARE LO SCONTO AL PROFESSIONISTA

**DIMISSIONI dall'incarico
perché il cliente
dell'assicurato vuole fare
quello che vuole**

**Esito negativo di un
collaudo**

**Segnalazione ben
circostanziata e con
documentazione a
supporto**

**Casi in cui l'assicurato
non ha evidentemente
nessuna
responsabilità rispetto
al ruolo ricoperto
ES. Assicurato CSE cui
vengono contestate
infiltrazioni**

Compensi adeguati



***CHI E' CAUSA DEL SUO MALE
PIANGA SE' STESSO***

SEGNALAZIONE CIRCOSTANZE PRO

1. L'eventuale successiva richiesta danni sarà coperta dalla compagnia cui è stata segnalata la circostanza (deeming clause)
2. La compagnia può intervenire per evitare il peggio (coinvolgimento pur in assenza di responsabilità/maggiorazione danni)
3. Possibilità di cambiare tranquillamente assicurazione

CONTRO


NESSUNO, dalle circostanze si può dedurre che l'assicurato lavora bene. Il rischio disdetta/aumento di premio consente di evitare le compagnie che disdettano/aumentano i premi per politica assuntiva

N.B: Segnalare le circostanze è un obbligo → Rigetto LEGITTIMO delle richieste di risarcimento conseguenti a circostanze non segnalate.

L'unico a *guadagnarci* è chi ha venduto la polizza che la rinnova *automaticamente* (e la compagnia di assicurazione che rigetterà il sinistro)



**Considerazioni
perplessità,
dubbi,
domande**





**«PREVENIRE
è meglio che curare»**

**Clicca QUI per chiederci il
CHECK-UP della tua polizza
GRATIS alle prime 15 richieste**

E' una RELAZIONE che ti permetterà di sapere in quali situazioni sarai coperto e in quali non sarai coperto: potrai così decidere se mantenere la tua polizza, oppure cambiarla con una che ti tuteli meglio.

LA FONDAMENTALE POLIZZA DI TUTELA LEGALE



SONDAGGIO



Hai la polizza di TUTELA LEGALE professionale ?

- SI
- NO

SITUAZIONI COMUNI



- di cui potresti essere responsabile oppure
- che potresti subire
- che possono comportare danni ingenti
- che possono configurare ipotesi di REATO

Esempi di REATI:

- lesioni colpose (Art. 590 CP),
- omicidio colposo (Art. 589 CP)
- diffamazione (Art. 595 C.P.)
- truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis e 110 C.P.)



RUOLI: automobilista, cittadino (genitore), dipendente con ruoli di cui al D.Lgs. 81/08 (resp. 1° soccorso, antincendio ...) e **PROFESSIONISTA**

PROCEDIMENTO PENALE



PROCEDIMENTO CIVILE



Risarcimento di un danno

LA RESPONSABILITA' PENALE

Art. 27 Costituzione
La responsabilità PENALE
è PERSONALE

Art. 40 Codice Penale
Non impedire un evento,
che si aveva l'obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo



REATO
di lesioni colpose



REATO
di omissione di soccorso



Ecco perché anche il Direttore Lavori è condannato a pagare una parte dei danni chiesti dall'infortunato !

VERIFICA SUBITO
 se hai la tutela legale professionale e quali garanzie hai fatto
 Per eventuali dubbi scrivi a info@allins.it




LOSS OCCURENCE (Conta l'insorgenza del sinistro)

Art. 1917 CC

LOSS OCCURRENCE (insorgenza del danno):
 «Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo»

Insorgenza

Periodo di Assicurazione → Controversia



LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE

Paga al posto tuo

le spese

legali, peritali e giudiziali

**in sede giudiziale e/o extragiudiziale,
in ambito penale, civile e amministrativo**

non solo per


DIFENDERTI,

ma anche

PER FAR VALERE I TUOI DIRITTI

AMBITI DI OPERATIVITA'

- **Famiglia e vita privata**
- **Attività di impresa**
- **Attività professionale**
- **Condominio e attività di amministratori**
- **Lavoro dipendente**
- **Attività di insegnanti e presidi**
- **Circolazione stradale**





**Le COMPAGNIE
è meglio che siano
DIVERSE**

**Puoi avere la
necessità di
FAR VALERE I TUOI
DIRITTI
rispetto al contratto
RC sottoscritto**

An illustration of a man in a white shirt and tie kneeling on a green rectangular block labeled "INTERMEDIARIO". He is holding two red umbrellas. The left umbrella is labeled "Polizza di RESPONSABILITA' CIVILE" and the right one is labeled "Polizza di TUTELA LEGALE". To the left of the man is a red triangular warning sign with a black exclamation mark.

Ho fatto un incidente frontale in un senso unico.
... io stavo andando nel verso giusto

La mia assicurazione RC professionale ha pagato:
- 8.250 € di danno
- 20.239,77 € di spese legali
Geol. Gino Lucchetta

Per risparmiare,
ho scelto un CTP e un avvocato mediocri.
Il Giudice mi ha condannato a pagare 257.428€ + spese legali.
HO DOVUTO VENDERE LA CASA
Anonimo, si vergogna

Sono stato coinvolto in un ATP. Non avevo alcuna responsabilità rispetto ai danni per infiltrazioni lamentati dal mio cliente in quanto avevo svolto l'incarico di Progettazione e Direzione Lavori delle strutture.
Ho dovuto tuttavia pagare 11.427 € al mio avvocato che mi ha difeso.
Ing. Roby Scardoni

PREVENIRE è MEGLIO che CURARE

Se stipulo ora l'assicurazione senz'altro mi succederà qualcosa...


Il mio amico/parente mi ha garantito che è la miglior polizza

... sono una persona fortunata

Visto che è improbabile, preferisco rischiare

Non ho tempo/voglia ...

Ho già provato a capirci qualcosa ...
... troppo difficile, speriamo che non mi capiti niente...



LA TUTELA LEGALE in ambito PROFESSIONALE



A COSA SERVE SOPRATTUTTO la tutela legale in ambito professionale?

1) Per DIFENDERTI in ambito PENALE

**2) Per far VALERE I TUOI DIRITTI
rispetto all'assicurazione di
Responsabilità Civile Professionale**

3) Per DIFENDERTI in ambito CIVILE

DIFESA in ambito PENALE



**Esempi di REATI che può commettere un
professionista tecnico:**

- nei ruoli di CSP/CSE/RSPP/DL ...

REATI di lesioni/omicidio colposo (Art.589/590 CP)

- nei ruoli di asseveratori in DIA e SCIA, certificatori energetici, acustici, di impianti, CTU ...

REATO di falso (Art.481 CP)

- nel ruolo di DL, abuso edilizio (Art. 44 DPR 380/01)

- nei ruoli di CSP/CSE/RSPP/DL, REATI ambientali e di inquinamento (Art. 452 bis CP)

- nel ruolo di certificatore energetico per l'ottenimento di sgravi fiscali, **REATO di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis e 110 CP)**

QUANTO COSTA



genzia entrate

Ufficio provinciale di PAVIA
Protocollo nr. 23/102013
Data:
Codice file PREGIO: 5-100-372

TIPO FRAZIONAMENTO E MAPPALE
Atto di Aggiornamento
Autodichiarazioni

Pag. 1 di 16

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **GEOMETRA MASSIMO LUGLI** iscritto con il num. 3318 della provincia di PAVIA, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 47 del medesimo decreto

DICHIARA

- Che il modello unico catastale, inoltrato per via telematica, è la rappresentazione informatica dei documenti cartacei originali sottoscritti dai soggetti obbligati, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701;

- Che il documento è stato depositato presso il Comune competente per territorio ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (ex art.18 L. 47/95);

- Che la presentazione dei documenti è effettuata su incarico dei soggetti obbligati.

genzia entrate
Ufficio provinciale di PAVIA
Data:
REGIO: 5-100-372

COMUNE DI CORTEOLONA
PROVINCIA DI PAVIA
24 OTT. 2013
TIP

CASO ACCADUTO

Ricevuta il 08/03/2016



Compenso avvocato per l'opposizione alla condanna

Con la presente ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 si preventivano gli oneri a Suo carico quale compenso per l'attività che sarà espletata ed a oggi ipotizzabile sulla base dei dati da Lei forniti e per l'incarico che intende affidarci:

A) per l'assistenza stragiudiziale euro 1.000,00, oltre al contributo alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA.

B) per la fase giudiziale

a) euro 1.500,00 per la fase di studio della controversia, così come meglio specificata all'art. 14 del Decreto ministeriale n. 55.2014;

b) euro 1.500,00 per la fase introduttiva del procedimento, così come meglio specificata all'art. 14 del Decreto ministeriale n. 55.2014;

c) euro 2.000,00 per la fase istruttoria, così come meglio specificata all'art. 14 del Decreto ministeriale n. 55.2014;

d) euro 2.000,00 per la fase decisoria, così come meglio specificata all'art. 14 del Decreto ministeriale n. 55.2014;

e) euro 1.000,00 per la fase esecutiva, così come meglio specificata all'art. 14 del Decreto ministeriale n. 55.2014;

e così complessivamente euro 8.000,00 per tutte le fasi giudiziali oltre contributo per la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA.

[CLICCA QUI
per guardare il video](#)



FAR VALERE I DIRITTI

Es. rispetto alle compagnie di assicurazione

2



E' un'AZIENDA
(non una ONLUS)

L'obiettivo
è
produrre profitto



1) vendere polizze

2) non risarcire i sinistri

QUANTO COSTA



DIFESA in ambito CIVILE

Art. 1917 CC

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato
SONO A CARICO DELL'ASSICURATORE RC PROFESSIONALE
nei limiti del 25% del Massimale

LIMITI:

- il danno non è coperto dalla polizza RC professionale o la compagnia non si esprime
- la compagnia non ha interesse, preferisce transare
- avvocati scelti dalla compagnia
- fase stragiudiziale
- spese legali di soccombenza

**La polizza di TUTELA LEGALE
NON
è un doppiante rispetto alla difesa legale
dell'RC professionale**



**Considerazioni
perplessità,
dubbi,
domande**



LA SOLUZIONE



**per
DORMIRE SONNI TRANQUILLI**



**NON comperare polizze, ma
COPERTURE ASSICURATIVE
da chi le garantisce per iscritto
assumendosi la responsabilità di un'eventuale scoperta**

Chi lavora con scienza e coscienza ti garantirà:

La miglior POLIZZA per te
(indicandoti i **LIMITI DI COPERTURA**)

L'ASSISTENZA in fase di stipula
segnalandoti eventuali inghippi del questionario

L'ASSISTENZA in corso di contratto

L'ASSISTENZA in caso di sinistro



ASSICURAZIONE CHE FUNZIONA

**= COPERTURA
= ASSICURATIVA**





**Come faccio a sapere
se ho comperato una
COPERTURA ASSICURATIVA**



Io sottoscritta Cristina
Marsetti, broker iscritta al RUI
al n. B000318277

DICHIARO

che se farai tutto quello che ti
indicherò (anche in caso di
sinistro) **SARAI COPERTO**
dalle polizze che ti ho venduto,
fatti salvi i limiti di copertura
che ti ho indicato nella
raccomandazione personalizzata.

Qualora non lo fossi risponderò
del mio errore professionale,
pagando io il danno non
coperto dalla tua polizza.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cristina Marsetti', is located at the bottom of the left page of the document.

**IO SOTTOSCRITTO Ing.
Pinco Pallino,
confermo che il contratto
proposto
è conforme alle mie
esigenze assicurative**

AON

assigeco

GAVA BROKER
INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE

IG



Se chi ti ha venduto le polizze professionali
(Responsabilità Civile e tutela legale)
non ti vuole fare un'analogha dichiarazione

DISDETTALE subito

E' sufficiente scrivere una mail a
chi ti ha venduto le polizze

SVANTAGGI: Nessuno.

Potrai rinnovare la polizza che hai disdettato
con il medesimo intermediario

VANTAGGI:

1. a scadenza sarai libero di fare ciò che vorrai.
2. otterrai dal tuo intermediario l'attenzione che meriti per verificare che la tua polizza sia ancora adeguata alle tue esigenze
3. potresti ottenere uno sconto per il rinnovo/sostituzione della tua polizza

**Come PRIMA progettavo case, con l'obiettivo che
funzionassero bene,**

dal 2006 progetto

COPERTURE ASSICURATIVE.

**In un contesto di totale sfiducia, rassegnazione e
prevaricazione siamo riusciti a creare un**

«SISTEMA POSITIVO»

**in cui tutte le parti (professionista/assicurato,
compagnia, noi), anziché lottare tra loro,
collaborano avendo tutti dei vantaggi.**

- **Gli assicurati vengono risarciti**
- **Le compagnie guadagnano (→ risarciscono senza problemi i sinistri)**
- **Noi abbiamo la grande soddisfazione di poter aiutare i nostri colleghi**



Clicca QUI per chiederci il
CHECK-UP della tua polizza
GRATIS alle prime 15 richieste

E' una **RELAZIONE** che ti permetterà di sapere in quali situazioni sarai coperto e in quali non sarai coperto: potrai così decidere se mantenere la tua polizza, oppure cambiarla con una che ti tuteli meglio.

«PREVENIRE è meglio che curare»

DIBATTITO





info@allins.it

GRAZIE !